



LA VIGILANZA

Dr.ssa Giovanna Manzari

Dipartimento di Prevenzione ASL Roma2
Direttore UOC SPRESAL

Roma, 18/6/22 Via Aurelia 472 - Congresso CoSiPS 2022

**Comitati
Regionali di
Coordinamento**

**Sistema
Informativo
Nazionale
Prevenzione**

Vigilanza

**Provvedimento
Sospensione
Attività**

**LEGGE
17/12/2021
N° 215**



**Organismi
Paritetici**

**Ruolo del
Preposto**

**Formazione e
Addestramento**

*Capo III*RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 13.

*Disposizioni in materia di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro***LEGGE 17 dicembre
2021, n. 215**

Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-
legge 21 ottobre 2021, n.
146, recante misure
urgenti in materia
economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili.

c) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo le parole «è svolta dalla
azienda sanitaria locale competente per territorio» sono
aggiunte le seguenti: «, dall'Ispettorato nazionale del
lavoro»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La vi-
gilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto
del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. A livello pro-
vinciale, nell'ambito della programmazione regionale re-
alizzata ai sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie locali
e l'Ispettorato nazionale del lavoro promuovono e coordi-
nano sul piano operativo l'attività di vigilanza esercitata
da tutti gli organi di cui al presente articolo. Sono adotta-
te le conseguenti modifiche al *decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008*»;

4) al comma 6:

4.1. dopo le parole «L'importo delle somme
che l'ASL» sono inserite le seguenti: «e l'Ispettorato na-
zionale del lavoro» e la parola: «ammette» è sostituita
dalla seguente: «ammettono»;

4.2. le parole «d'apposito capitolo regionale»
sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente, l'apposi-
to capitolo regionale e il bilancio dell'Ispettorato nazio-
nale del lavoro»;

4.3. dopo le parole «svolta dai dipartimenti di
prevenzione delle AA.SS.LL.», sono inserite le seguenti:
«e dall'Ispettorato»;

- 
- **Comma 1** La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla **azienda sanitaria locale** competente per territorio, **dall'Ispettorato nazionale del Lavoro**
 - **Comma 2 abrogato** settore delle costruzioni edili, lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
 - ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati (già competenze personale ispettivo Ministero del Lavoro)

D.Lgs. 81/08 art. 13

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, *dall'Ispettorato del Lavoro* e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:

- a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sottterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
- b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
- c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59


TITOLO IV - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

Capo I - Tutela della salute

112. Oggetto

1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanità veterinaria".
2. **Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medicolegali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.**
3. **Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e Regioni** stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le funzioni concernenti:
 - a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
 - b) la procreazione umana naturale ed assistita;
 - c) i rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
 - e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257;
 - f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di plasmaderivati ed i trapianti;
 - g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di dimensioni nazionali o internazionali;
 - h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonché la rapida allerta sui prodotti irregolari;
 - i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di microrganismi geneticamente modificati;
 - l) la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

(lettera aggiunta dall'articolo 156 del decreto legislativo n. 443 del 1999)



Nella prima fase di attuazione le novità introdotte dalla L.215/2021 prevedono intensificazione dei ruoli di:

Comitato Coordinamento nazionale art. 5: confronto tra Stato e Regioni, rappresenta l'occasione per assicurare la coerenza alla programmazione dell'attività di vigilanza di INL e delle Regioni/ASL, attraverso la definizione di linee strategiche e criteri di coordinamento

Comitato Regionale ex art. 7 D.lgs. 81/08: condivisione delle linee strategiche e dei criteri di coordinamento e programmazione sulla base dell'analisi del contesto territoriale e delle risorse

Il Comitato regionale e l'Ufficio Operativo assicurano coerenza alle linee strategiche definite a livello nazionale e garantiscono l'adeguamento delle stesse ai diversi contesti territoriali.

Gli Organismi Provinciali garantiscono piena condivisione fra gli Organi di vigilanza, nel rispetto delle funzioni dell'Ufficio Operativo Regionale ex Dpcm 21/12/2007, previsto dal comma 4 dell'art.13 del d.lgs. 81/2008, dovrà tener conto del nuovo assetto delle competenze definito dalla legge 215/2021.

Comma 4 integrato declinando le competenze sul coordinamento delle attività di vigilanza in sede di Organismi Provinciali

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2007 Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 1. Attività di coordinamento 1. I **Comitati Regionali di Coordinamento** programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome

Art. 2. Pianificazione e monitoraggio del coordinamento delle attività di vigilanza In attuazione degli indirizzi resi a livello nazionale, nel rispetto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 1presso ogni Comitato regionale di coordinamento è istituito un **Ufficio Operativo** composto da rappresentanti degli organi di vigilanza che pianifica il coordinamento delle rispettive attività, individuando le priorità a livello territoriale. 2. L'ufficio operativo di cui al comma 1 provvede a definire i **piani operativi di vigilanza**3. I **piani operativi** di cui al comma 2 **sono attuati da**

Organismi Provinciali composti da:

Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL;

Direzione provinciale del lavoro;

INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco.



Comma 6: proventi sanzioni 758/94 integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di *prevenzione* nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dell'Ispettorato Nazionale del lavoro



Modifiche all'articolo 14 – “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”

- **L'ART. 13 DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146 (E SUCCESSIVAMENTE LA LEGGE DI CONVERSIONE) HA SOSTITUITO L'ART. 14 DEL D.LGS. N. 81/2008, APPORTANDO ALL'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE UNA SERIE DI SOSTANZIALI MODIFICHE**

il nuovo Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008, elenca tassativamente le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL)

ALLEGATO I
FATTISPECIE DI VIOLAZIONE AI FINI DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14¹

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Ai Direttori dei Servizi PRESAL
delle ASL del SSR del Lazio

e. p.c. All'Ispettorato Interregionale del Lavoro

Loro PEC

OGGETTO: Decreto Legge del 21 ottobre 2021, n. 146 (GU n. 252 del 21/10/2021) - Art.13 (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) - Sospensione dell'attività imprenditoriale - Prime indicazioni.

Si invia in allegato il documento "*Prime indicazioni applicative in merito al D.L. 146/2021, art. 13*" contenente indicazioni ed indirizzi applicativi, con esclusivo riferimento alle gravi violazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro e si trasmettono i modelli da utilizzare per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Il documento è stato condiviso con i Direttori SPreSAL ed acquisite e riportate le osservazioni da questi formulate.

Alle indicazioni contenute nel presente documento regionale, pertanto, si darà puntuale applicazione, provvedendo, fra l'altro:

- ad assicurare adeguata informazione e diffusione al personale del Servizio, impartendo le dovute indicazioni applicative
 - a fornire, se necessario, adeguata formazione al personale interessato
 - a verificarne e monitorarne la corretta applicazione
 - ad adeguare la modulistica in uso
 - a pubblicare il documento regionale nella sezione del portale aziendale dedicata al Servizio
- Cordiali saluti

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Maurizio Di Giorgio

Il Funzionario
Alessandra Crespina



REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE "Salute e Integrazione Sociosanitaria" - "Area Promozione della Salute e Prevenzione" -
Ufficio "Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"
via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 00145 Roma Tel. 06 5168 5630 - 3675 fax .06 51683960
Pec sicurezza@luoghiidilavoro@regione.lazio.legalmail.it





DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

✓ ANALISI DELLE GRAVI VIOLAZIONI IN CUI È PREVISTA L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Al fine di fornire prime indicazioni circa le modalità operative di applicazione del provvedimento si procede di seguito ad analizzare il campo di applicazione di ciascuna fattispecie previste dall'Allegato I del D.Lgs. 81/2008.

FATTISPECIE	COMMENTO	IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del DVR (per le nuove imprese entro 90 giorni dall'inizio attività ai sensi dell'art. 28 c3 bis D. Lgs 81/08) e non quando lo stesso sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.	Euro 2.500
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione e non quando lo stesso sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi minimi di cui al D.M. 10/03/1998, ferme restando le competenze del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.	Euro 2.500
Mancata formazione ed addestramento	Tale fattispecie trova applicazione esclusivamente qualora emerga che D.L. non abbia assolto ad entrambi gli obblighi di formazione ed addestramento. Tale fattispecie trova quindi applicazione esclusivamente qualora la normativa vigente preveda il contemporaneo obbligo di formazione ed addestramento, (ad esempio artt. 77 comma 5, art. 116, 169) ed il D.L. non abbia provveduto ad entrambi.	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia costituito il Servizio di PP e non abbia nominato il RSPP. Il provvedimento può essere adottato quando entrambe le condizioni siano assenti.	Euro 3.000
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del POS e non quando lo stesso sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.	Euro 2.500

Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" - "Area Promozione della Salute e Prevenzione" -
Ufficio "Sicurezza nei Luoghi di Lavoro"

via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7 00145 Roma Tel. 06 5168 5630 – 3675 fax .06 51683960
Pec sicurezza@luoghidilavoro@regione.lazio.legalmail.it

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia fornito il DPI contro le cadute e non , ad esempio, nel caso di mancata vigilanza circa il corretto utilizzo.	Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancanza di protezioni verso il vuoto	Si ritiene che debba essere considerata la totale mancanza di protezioni verso il vuoto e non semplicemente la loro incompletezza	Euro 3.000
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	Si ritiene che debba essere considerata la totale mancanza di armature di sostegno e non semplicemente la loro inadeguatezza o incompletezza e sempre sulla base delle relazioni geologiche predisposte.	Euro 3.000
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Si ritiene che debbano considerarsi tali i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'ALLEGATO IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	Euro 3.000
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	Si ritiene che debbano considerarsi tali i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'ALLEGATO IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	Euro 3.000



DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE
UFFICIO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	Si ritiene che, ai fini dell'adozione del provvedimento, debba essere considerata esclusivamente l'assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale) e non il loro mancato funzionamento dovuto, ad esempio, a carenze manutenzione.	Euro 3.000
Omissa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	Si ritiene che al fine di accertare la violazione si debba verificare non solo l'assenza o la rimozione dei dispositivi sul luogo di lavoro ma che tale violazione sia integrata dall'assenza di un processo aziendale di vigilanza in tema (preposti, dirigenti, etc.). Qualora tale processo sia stato attuato, seppur deficitariamente, non si rileva il presupposto per l'adozione del provvedimento.	Euro 3.000

Per le violazioni sopra indicate potrà essere prevista una successiva nota di approfondimento.

	Estensione territoriale (Kmq)	Numero di abitanti	Numero unità produttive (dati INAIL riferiti al 31/12/2020)	PAT INAIL 2022
ASL ROMA 1	524	1.041.220	47.959	43.416
ASL ROMA 2	467	1305.500	40.376	38.141
ASL ROMA 3	517	604.361	17.690	16.806

Cui si aggiungono le ditte operanti nei cantieri temporanei e mobili

Milano 181,8 Kmq +
 Bologna 140,9 Kmq +
 Firenze 102 Kmq =

Estensione territorio Totale **424,7**
 somma n. abitanti **2.122.625**

ASL Roma 1,2 3
1508 Kmq
2.951.081

DCR 194/96	Personale previsto dalla pianta organica regionale			Personale presente oggi		
	Asl Roma 1	Asl Roma 2	Asl Roma 3	Asl Roma 1	Asl Roma 2	Asl Roma 3
Dirigenti medici	19	20	12	7	8	2
Dirigenti non medici	12	11	7	2	2	0
Tecnici della prevenzione	68	81	44	11 + 6 *	17+7**	9

*11 UPG + 6 NON UPG

**17 UPG + 7 NON UPG

Depotenziamento progressivo e sostanziale del personale tecnico e dirigenziale dei Servizi Presal delle ASL con grave carenza di personale e perdita di competenze specifiche per mancato passaggio di consegne in affiancamento tra operatori cessati e neoassunti

PNP 2020-20255 e PRP Lazio 2021-2025
INTERSETTORIALITA' FORMAZIONE COMUNICAZIONE EQUITA'

Assistenza

Autovalutazione

Controllo

Vigilanza

Analisi dei risultati e Diffusione di buone prassi



repressione SPESSO PURTROPPO A SEGUITO DI «EVENTO ACCADUTO» o prevenzione?

La vigilanza può costituire un deterrente ma ne deve essere compreso il significato

> Non passo con il rosso altrimenti mi fanno la multa

> Non passo con il rosso per proteggere me stesso e gli altri da un possibile incidente

la vigilanza

non è mero controllo del rispetto di una norma per applicare una sanzione pecuniaria, di individuare responsabilità penali, di impartire disposizioni:


costituisce uno degli strumenti nell'ambito degli interventi di prevenzione:

- > è soprattutto **prescrizione delle soluzioni e promozione della cultura della prevenzione** nei luoghi di lavoro
- > **La qualità e il contenuto professionale della prescrizione può fare la differenza:** saper indicare la strada giusta



La vigilanza da sola è una goccia nel mare se non mettiamo in campo tutti gli strumenti a disposizione:

Patto per la salute 2019-2021



Si intende valorizzare inoltre l'impegno a rafforzare una visione di salute pubblica in un'ottica
«One Health»

si basa sulla **progettazione e attuazione di programmi**, politiche, legislazione e ricerca, in cui più settori comunicano e collaborano per ottenere migliori risultati di salute pubblica, mediante un metodo collaborativo, multidisciplinare, multi-professionale.

L'approccio «clinico» dell'operatore dei Servizi di Prevenzione

- **Anamnesi:** raccolta di informazioni soggettive
- **Esame Obiettivo:** ricerca della componente oggettiva
- **Ispezione:** mediante l'ausilio del sopralluogo ispettivo e mediante il colloquio con le figure aziendali si va alla ricerca di eventuali alterazioni dei parametri «fisiologici»: osservare il lavoratore e il contesto aziendale per comprenderne ciò che vi può essere di patologico
- **Palpazione:** Sviluppare la capacità di entrare in contatto, di toccare con mano la realtà aziendale in tutta la sua complessità
- **Percussione:** Ricercare attivamente il disagio valutando il «suono di ritorno»
- **Auscultazione:** ricercare suoni anomali: contestualizzare il disagio effettivo per la ricerca di soluzioni percorribili

**Saper osservare, ascoltare, valutare
e
quando necessario saper
prescrivere la giusta terapia per
«risanare» il contesto aziendale a
tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori**

L'**azienda** attraverso le figure aziendali per la prevenzione Datore di Lavoro, RSPP, MC, RLS, Dirigenti, Preposti, lavoratori deve sviluppare la capacità di **VIGILARE**

cambiare i comportamenti e promuovere la cultura della prevenzione non solo adempiendo formalmente agli obblighi di informazione e formazione ma **stimolando un ruolo attivo di tutte le figure aziendali**, dei preposti e dei lavoratori nel prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle *loro* azioni o omissioni

Partecipazione attiva dei lavoratori Art.20 comma 1 D.Lgs. 81/08

ART. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e

dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

b- bis) ***Individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.***

.....omissis

art. 19 – «*Obblighi del preposto*»

vigila e sorveglianza con ruolo **ATTIVO**

- 1.intervenire** per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori;
- 2.interrompere l'attività** del lavoratore in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite;
- 3.interrompere temporaneamente l'attività**, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza.
- 4. informa i diretti superiori** – efficacia della vigilanza esercitata



Le priorità sono individuate dal Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 e contestualizzate territorialmente attraverso Piani Mirati attraverso le varie fasi attuative

Programmare, Assistere, Formare, controllare, valutare, promuovere o prescrivere una «cura», che nel caso di violazioni a norme di legge che necessariamente comporteranno una prescrizione ex D.Lgs 758/94 o una disposizione da parte dell'OdV

Vigilanza su delega dell'A.G. o a seguito di esposti e segnalazioni/altre necessità di intervento

**dare voce alle necessità di maggiori tutele per la salute e sicurezza dei lavoratori
non come contrapposizione di ruoli ma per lo sviluppo concreto di proposte e
soluzioni con l'impegno di tutte le forze in campo**

**«guardare oltre per superare il problema in
un'ottica di collaborazione attiva»
intersectoriale per la promozione
dell'attuazione di buone prassi**

avviare un percorso comune

in cui

Costante confronto tra Istituzioni ed Enti preposti, Organismi Paritetici, Parti Sociali e Rappresentanze

ogni lavoratore si senta responsabilizzato ad apportare il proprio contributo
e possa contare sul ruolo attivo dei preposti fermi restando gli obbli

1. per tutelare la propria salute;
2. per la protezione della salute di gruppo (colleghi) sul quale l'impatto della perdita dello stato di salute del singolo (idoneità con limitazioni) potrebbe portare ad ulteriori conseguenze anche in termini di ulteriore rischio derivante dal sovraccarico operativo;
3. per il benessere della collettività



avviare un percorso comune...

- **Contributo professionale al confronto intersettoriale**
- **Predisposizione e utilizzo di strumenti condivisi**
- **Assistenza nell'ambito delle attività del Piano regionale di Prevenzione;**
- **Analisi del contesto aziendale in autovalutazione e attraverso le funzioni di controllo**

Estensione del concetto di **Vigilanza** ...

- Come strumento di prevenzione
- Come **funzione di più attori anche attraverso efficaci Sistemi di Gestione della Sicurezza Aziendali** in parallelo al ruolo degli Organi di Vigilanza
- per adempiere efficacemente andando oltre il mero rispetto delle norme

**Per invertire il trend degli infortuni e delle malattie professionali
nei settori a maggior rischio**

...apertura al confronto nel rispetto dei ruoli...

otterremo un risultato se riusciremo a comprendere che:

*non si esce dal confronto restando ognuno della propria idea
ma sviluppando proposte di interventi migliorativi e
percorribili che tengano conto delle effettive priorità e che
consentano nel tempo di **monitorare i risultati raggiunti***

*Per gli OdV comminare una sanzione costituisce un obbligo in
presenza di violazioni a norme di legge ma è **il contenuto della
prescrizione e del messaggio di prevenzione portato dagli
operatori** che puo' fare la differenza*

Grazie per l'attenzione